

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

-----=====oO=====

Disciplinare d'uso avente per oggetto: "Concessione d'uso di terreni per pascolo in loc. Frassineta nel comune di Chiusi della Verna, di cui una porzione all'interno del Complesso Regionale Foreste Casentinesi e altre porzioni di proprietà privata, secondo quanto previsto dal Progetto LIFE20 NAT/IT/001076 ShepForBio.

Il presente disciplinare si inserisce nell'ambito del progetto LIFE20 NAT/IT/001076 ShepForBio, di cui l'Unione dei Comuni Montani del Casentino è partner beneficiario, approvato con delibera Unione dei Comuni Montani del Casentino n. 49 del 01/06/2022, e nel quale i proprietari sotto meglio specificati, con gli atti di impegno che restano depositati agli atti del servizio 5, mettono a disposizione le loro proprietà sotto catastalmente identificate.

In esecuzione della determinazione n. ... del della responsabile del Servizio 5 Gestione Deleghe Regionali dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino:

- l'Unione dei Comuni Montani del Casentino, nella persona della dott.ssa Beatrice Brezzi, nata a Stia (AR) il 28/1/1971, che agisce non in proprio, ma in qualità di responsabile del Servizio n. 5 Gestione deleghe regionali dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, P.I. 02095920514, di seguito denominato "Ente concedente" e i signori (di seguito denominati "proprietari concedenti"):

-, proprietarie dei terreni catastalmente identificati come segue:
particella 112, foglio 14;

-, proprietaria dei terreni catastalmente identificati come segue:
particelle 23, 24, foglio 28;

-, proprietaria dei terreni catastalmente identificati come segue: particelle

18, 31, foglio 28;

- proprietari dei terreni catastalmente identificati come segue: particelle

18, 31, foglio 28;

-, proprietaria dei terreni catastalmente identificati come segue: particelle

18, 19, 31, 67 e 68, foglio 28;

-, proprietario dei terreni catastalmente identificati come segue: particelle

30, 32, 33, 45, 76, 77 e 86, foglio 28;

-, proprietario dei terreni catastalmente identificati come segue: particelle

30, 32, 33, 45, 76, 77 e 86, foglio 28;

-, proprietaria dei terreni catastalmente identificati come segue: particelle

29, 43, 44, 46, 47 e 75, foglio 28;

-, proprietaria dei terreni catastalmente identificati come segue: particelle

29, 43, 44, 46, 47 e 75, foglio 28;

-, proprietario dei terreni catastalmente identificati come segue: particella

128, foglio 14;

CONCEDONO A

..... con sede in

via P. IVA nella persona del legale

rappresentante sig. nato a il

e residente in Via

C.F. di seguito denominato "Concessionario", i

seguenti beni:

Art. 1. – Oggetto della concessione.

Sono oggetto della concessione d'uso:

- i beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione Toscana facenti parte del complesso regionale Foreste Casentinesi e contraddistinti catastalmente al Foglio 28 particella 42 del Comune di Chiusi della Verna;

- i beni di proprietà dei seguenti soggetti:

.....

per i terreni catastalmente identificati come segue:

Comune di Chiusi della Verna foglio 14 particelle: 112, 128;

Comune di Chiusi della Verna: foglio 28 particelle 23, 24, 18, 31, 19, 67, 68, 30, 32, 33, 45, 76, 77, 86, 29, 43, 44, 46, 47, 75, 88 contraddistinti catastalmente come nel prospetto allegato e per un totale di ha 31.95.85.

La concessione viene rilasciata alle seguenti condizioni:

Art. 2 – Finalità della concessione.

I terreni, come contraddistinti al precedente art. 1, sono concessi in uso al concessionario per essere utilizzati come pascolo, nell'ambito del progetto LIFE20 NAT/IT/001076 ShepForBio, di cui l'Unione dei Comuni Montani del Casentino sono partner beneficiari, in accordo con le finalità previste dall'art. 27 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii con particolare riferimento alle lettere e) tutela della biodiversità e protezione della flora e della fauna h) valorizzazione dei prodotti non legnosi e secondari del bosco ed l) realizzazione di ogni altro intervento rivolto al potenziamento dell'economia locale, in particolar modo nelle zone montane e depresse.

Art. 3. – Durata della concessione.

La scadenza della concessione è fissata nella data del 31/12/2029 a decorrere dalla data della sottoscrizione. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire, all'Unione dei Comuni Montani del Casentino, apposita richiesta scritta mediante nota A.R. o PEC almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L'Unione dei Comuni Montani del Casentino e i soggetti concedenti si

riservano la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso sottoscrivere un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione dei terreni anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'Ente concedente e dai Proprietari concedenti al concessionario uscente.

Art. 4. - Uso dei beni in concessione

Con la firma del presente atto il concessionario accetta i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e dichiara di ritenerli idonei allo scopo per i quali vengono concessi. Inoltre il concessionario si impegna e dichiara di utilizzarli esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2, pertanto è vietato mutarne la destinazione d'uso pena la revoca immediata della concessione.

Il Concessionario nell'usufruire dei beni consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette nonché di lavoro, sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente, ora per allora, l'Unione dei Comuni Montani del Casentino, la Regione Toscana, Ente Terre Regionali Toscane e i Proprietari concedenti e impegnandosi a rilevarli indenni da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose per l'utilizzo di detti beni.

Il Concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna provvedendo al rispetto delle seguenti condizioni:

è espressamente vietato al concessionario, senza preventivo consenso scritto dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le

quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale e ai proprietari concedenti, senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il Concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie dell'immobile. In caso di inadempienza l'Unione dei Comuni Montani del Casentino si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al Concessionario. Il Concessionario riconosce alla Regione Toscana, all'Ente Terre Regionali Toscane, all'Unione dei Comuni Montani del Casentino il diritto di accedere ai beni concessi, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione degli stessi in relazione alle finalità per le quali sono stati concessi, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene. L'Unione dei Comuni Montani del Casentino si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo del bene nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni.

Art. 5. - Obblighi del Concessionario.

Il Concessionario si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005, (di seguito anche solo Regolamento) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene per tutta la durata della concessione, al netto degli interventi attuati dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino nell'ambito del progetto LIFE20 NAT/IT/001076 ShepForBio per il ripristino e il miglioramento dello stato di conservazione degli Habitat 5130 e 6210, tipologie entro cui ricadono le aree di pascolo oggetto del presente bando. Tali interventi riguardano il ripristino delle aree invase da arbusti e rinnovazione forestale (Az. C1) e la costruzione di infrastrutture di supporto all'attività pastorale (Az. C2). Qualsiasi intervento straordinario attuato dal concessionario (anche la realizzazione di nuovi tratti di recinzione) è soggetto a specifica autorizzazione da parte dell'Ente concedente.

Le migliorie e/o innovazioni eseguite, previa autorizzazione dell'Ente concedente che verificano la congruità economica, direttamente dal Concessionario a proprie a cura e spese e che comportino un effettivo incremento di valore del bene (non essendo esclusivamente finalizzate al miglior godimento dei beni stessi da parte del Concessionario), potranno su richiesta scritta dello stesso Concessionario e dietro presentazione di regolari fatture, essere scomutate annualmente dal canone di concessione fino ad un importo non superiore all'80% del canone da corrispondere annualmente e per il periodo di tempo necessario al recupero delle cifre investite, ma non superiore al termine previsto della concessione. La richiesta scritta del Concessionario dovrà contenere una descrizione e una stima dell'importo dei lavori che si intendono eseguire. L'Ente concedente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, si esprime assentendo o meno alla realizzazione degli interventi proposti. L'autorizzazione è subordinata al rispetto della normativa vigente in materia di governo del territorio e di sicurezza dei luoghi di lavoro ed all'impegno del Concessionario a tenere indenne l'Ente concedente da sanzioni e/o penali derivanti dall'esecuzione dei lavori o per causa di essi. Nel caso in cui la cifra investita non sia stata completamente recuperata e gli Enti concedenti accordino, secondo le modalità di legge, il rinnovo della concessione, potrà essere applicato ulteriore scomputo dal canone di concessione fino al totale recupero dell'investimento eseguito. Gli importi delle migliorie eseguite con contributo pubblico possono essere oggetto di scomputo solo per la parte di costo effettivamente a carico del "Concessionario" (artt. 45 comma 4 e 50 comma 6 del DPGR 61/R del 2005). Le spese necessarie per gli investimenti di cui sopra dovranno essere debitamente giustificate dal concessionario mediante fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente

Relativamente ai lavori eseguiti in economia diretta potrà essere riconosciuta una spesa quantificata mediante asseveramento di un tecnico abilitato contenente relativo computo metrico stimativo redatto in base a prezzario ufficiale.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi non imputabili al concessionario, l'esecuzione degli stessi sarà concordata caso per caso tra Enti concedenti e Concessionario relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi oneri. Se tali interventi saranno eseguiti a totale carico pubblico, ciò potrà comportare un incremento del canone di concessione in misura pari all'interesse legale, (art. 1284 del codice civile), sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, il cui tasso è determinato ogni anno con Decreto dal Ministero dell'Economia e Finanza, (art. 50 comma 7 del DPGR 61/R del 2005).

Il Concessionario è altresì obbligato:

2) alla conduzione dei terreni conformemente alle indicazioni contenute nel piano di gestione del Complesso forestale regionale "Foreste Casentinesi" 2021-2035. In tal caso il Concessionario, a propria cura e spese, dovrà eseguire a carico di: terreni, colture, tratti di viabilità di propria competenza e rete di regimazione idraulico-agraria, le cure colturali e le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie secondo le corrette tecniche gestionali e nel rispetto della normativa vigente e di tutti gli atti autorizzativi emessi dagli enti competenti. Relativamente ai tratti di viabilità in cui il Concessionario ha diritto di passaggio, lo stesso deve concorrere nell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria in quota proporzionale ai beni serviti dalla viabilità, mentre quella straordinaria rimane di competenza degli Enti concedenti.

3) a svolgere sui terreni concessi attività zootecnica effettiva con presenza di animali al pascolo secondo quanto dichiarato nel progetto di utilizzazione e valorizzazione, soprattutto in relazione

a:

- numero dei capi, da comunicarsi annualmente agli Enti concedenti;
- modalità di esercizio del pascolo;
- tipologia di animali da immettere al pascolo (bovini, equini, ovi-caprini).

Gli Enti concedenti si riservano comunque la possibilità di limitare il pascolo qualora si verificano o siano prevedibili danni rilevanti ai boschi, ai pascoli o ai suoli.

- 4) eventualmente partecipazione alle attività di formazione della scuola per pastori, nella misura di n. 1 giornata all'anno dimostrativa sulla gestione degli animali al pascolo;
- 5) a partecipare a riunioni, conferenze e momenti di formazione esplicitamente dedicati, nell'ambito del progetto, alle aziende agricole e ai concessionari di pascoli;
- 6) a rispettare nello svolgimento delle attività tecnico-gestionali, le seguenti condizioni relative alle aree boscate ricadenti nell'ambito della concessione:
 - all'interno di esse il concessionario ha il diritto, non oneroso di raccolta della legna morta secondo lo specifico disciplinare che dovrà essere richiesto all'ufficio vigilanza forestale e attività commerciali dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino;
 - all'interno di esse, fatto salvo l'obbligo generale a non effettuare alcuna utilizzazione boschiva potranno essere espressamente autorizzati dall'Ente concedente e dai proprietari, taglio di singole piante, sramature e decespugliamenti per contenimento del margine del bosco, fatte salve le eventuali autorizzazioni necessarie e il pagamento del valore di macchiatico, se positivo;
- 7) alla manutenzione delle recinzioni esistenti (sostituzione di pali, ripristino di tratti di rete e filo ecc.), degli abbeveratoi e di ogni altra infrastruttura connessa all'esercizio del pascolo presente all'atto della sottoscrizione del presente disciplinare, come anche delle infrastrutture che saranno realizzate nel corso dell'esecuzione degli interventi attuati dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino nell'ambito del progetto LIFE20 NAT/IT/001076 ShepForBio precedentemente richiamato, e che verranno concesse in uso al concessionario con atto formale;
- 8) a risarcire gli Enti concedenti per qualsiasi danno causato all'area per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- 9) a pagare il canone annuo di concessione;
- 10) a mantenere per tutta la durata della concessione le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale.

Art. 6. - Forniture

Tra i beni concessi sono comprese captazioni di sorgenti interne ai terreni concessi, le quali non riguardano in alcun modo l'acqua, in quanto bene pubblico, né la sua qualità e quantità. Il concessionario dovrà farsi carico delle spese inerenti la manutenzione delle prese, dovrà costantemente curare la manutenzione delle tubazioni e degli abbeveratoi, restando responsabile di qualsiasi perdita e danno; il concessionario non è autorizzato ad effettuare nuove prese per la captazione delle acque, né a modificare quelle esistenti, senza autorizzazione da parte degli Enti concedenti.

È a totale carico del concessionario ogni onere derivante da tale captazione, compresi quelli previsti dalla legge per la derivazione di acque pubbliche.

Nell'ambito del progetto LIFE20 NAT/IT/001076 ShepForBio è prevista la fornitura di attrezzature pastorali (recinzioni mobili, abbeveratoi mobili) a carico dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino. Tali attrezzature sono da considerarsi parte integrante della presente concessione e come tali soggette a tutte le norme relative alla loro manutenzione e gestione. L'acquisto di tale materiale sarà concordato con il Concessionario in funzione delle proprie necessità e delle indicazioni contenute nel piano pastorale di cui all'art. 5 c. 4 del presente documento.

Art. 7 – Permessi e nullaosta.

Il Concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso del pascolo, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari per l'espletamento dell'attività proposta alla quale è destinato l'uso del bene.

Art. 8. Canone di concessione ed oneri tributari.

Il canone di concessione è determinato in sede di aggiudicazione è stabilito in € 500,00 annui (euro cinquecento/00).

Il Canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati. Il suddetto canone rivalutato

annualmente sarà versato ogni anno in unica soluzione anticipata entro il mese di marzo con una delle seguenti modalità:

- 1) deposito presso l'Ufficio Vigilanza e Attività Commerciali dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino di contanti, nei limiti stabiliti dalla Legge, o assegno circolare non trasferibile;
- 2) bonifico bancario a favore dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, tassativamente con esibizione di ricevuta emessa dalla banca dove questo è avvenuto;
- 3) versamento diretto presso gli sportelli del Servizio Tesoreria dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino.

Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l'anno successivo.

Sul concessionario gravano, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii, gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sul bene in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.

Art. 9. Cauzioni.

Il concessionario a garanzia del pagamento del canone e dei danni dovuti a cattiva conduzione da parte dello stesso concessionario, dovrà costituire e fornirne apposita copia agli Enti concedenti, contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare di concessione, un deposito cauzionale infruttifero pari ad una annualità del canone per l'importo di € 500,00 (euro cinquecento/00). Il deposito cauzionale può essere costituito anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa garantita e irrevocabile a favore dell'Unione dei Comuni del Casentino presso istituti di credito autorizzati di durata pari alla durata della concessione più sei mesi. La fideiussione può anche essere annuale e rinnovata tacitamente di anno in anno dall'istituto di credito; qualora l'istituto di credito dovesse non rinnovarla il concessionario dovrà farsi cura di produrre una nuova fideiussione. Sarà comunque cura del concessionario garantire la continuità della fideiussione bancaria o assicurativa per tutta la durata della concessione più sei mesi, pena

la revoca della concessione. Il deposito/polizza di cui sopra verrà svincolato dopo sei mesi dalla scadenza dell'atto di concessione, in seguito a verifica sullo stato dei beni.

Art. 10. Assicurazioni

Per tutta la durata della concessione, il concessionario ha costituito e dovrà mantenere operante la copertura assicurativa di seguito specificata, copia della polizza è stata presentata contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare che ne riporta gli estremi:

- polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile derivanti dalla conduzione degli immobili oggetto di concessione, per un massimale di € 1.000.000,00. Se la Polizza non ha durata pari al periodo della concessione, al momento della scadenza annuale della Polizza, dovrà essere presentato all'Unione dei Comuni del Casentino copia della quietanza di pagamento per il periodo successivo, avendo cura da parte del concessionario di garantire sempre la copertura assicurativa, pena la revoca della concessione. A tal fine il Concessionario ha depositato copia della Polizza Generali n. 430013236 e relativa quietanza valida fino al 24/12/2024.

Art. 11. Divieti.

È fatto divieto assoluto al concessionario:

- di sub-concedere a terzi l'uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, dei beni concessi in uso, salvo specifica autorizzazione da parte degli Enti Concedenti (*art. 40 comma 5 DPGR 61/R del 2005*) pena la revoca immediata della concessione;
- di costituire o consentire servitù di qualsiasi genere e natura sui beni oggetto di concessione;
- di erigere nel terreno concesso qualunque tipo di fabbricato o prefabbricato, tettoie etc;
- di immettere al pascolo più di 0,8 – 1 UBA per ettaro.

Art. 12. - Revoca della concessione.

La concessione potrà essere revocata quando:

- a seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per il quale è stato concesso;

- il concessionario moroso non provveda al pagamento del canone dovuto nonostante apposito sollecito;
- il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi;
- il concessionario abbia costituito o consentito servitù di qualsiasi genere e natura sui beni oggetto di concessione;
- qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale nel periodo della durata della concessione;
- qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di cauzione e assicurazione;
- qualora il concessionario non rispetti quanto previsto all'art. 5. Obblighi del Concessionario del presente atto;
- qualora il concessionario sia responsabile di atti illegittimi nei confronti del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale in gestione alla Unione dei Comuni Montani del Casentino.

La revoca della concessione sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata AR o PEC. La comunicazione può contenere anche l'invito a cessare le cause che possono determinare la revoca della concessione o ad eseguire specifici atti entro un termine predeterminato; al concessionario è assegnato un termine di 30 giorni per inviare le proprie controdeduzioni (art. 49 comma 2, D.P.R.G n. 61/R del 2005).

Gli Enti concedenti, inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sui beni, debitamente motivato, hanno la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R., con preavviso di mesi SEI senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi.

Art. 13. - Rinuncia

Il concessionario può rinunciare anticipatamente alla concessione con obbligo di comunicazione scritta A. R. o PEC da inviarsi agli Enti concedenti almeno 6 mesi prima della data di rilascio dei beni, fermo restando che il Concessionario deve provvedere a saldare tutte le pendenze legate alla concessione dei beni, pena la rivalsa degli Enti concedenti sulla cauzione di cui all'art. 9.

Art. 14. - Domicilio del Concessionario.

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il Concessionario elegge domicilio legale in Via Delle Vigne, snc a Camerata Nuova (RM).

Art. 15 – Foro competente.

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Arezzo.

Art. 16 – Spese.

Tutte le spese derivanti dal presente atto, nessuna esclusa, sono completamente a carico del Concessionario, comprese le spese di registrazione del presente atto presso la competente Agenzia delle Entrate (art. 5 comma 2 tariffa parte I DPR 131/1986).

Art. 17 – Norme di rinvio.

Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge.

Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/04 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini.

Art. 18 – Disposizioni finali.

Sono parte integrante del presente atto i seguenti documenti allegati:

- le planimetrie
- prospetti superfici.

Art. 19 - Riservatezza

I dati personali forniti dai concessionari, obbligatori, saranno trattati conformemente alle disposizioni del Reg UE 679/2016 da dipendenti di Ente Terre, debitamente istruiti sui trattamenti da eseguire, esclusivamente per le finalità stabilite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano il procedimento di cui all'intestazione e potranno essere eventualmente trasferiti alle competenti autorità di controllo. È escluso qualsiasi trattamento per finalità commerciali o la cessione a terzi che non siano pubbliche autorità.

Previa lettura di quanto precede le parti si sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.

Bibbiena, 05/05/2023

Per gli Enti concedenti:

Il Concessionario

La responsabile del servizio n. 5

Sig.

Gestione Deleghe regionali –

Società Cooperativa Agricola

Dott.ssa Beatrice Brezzi

"Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, del D. Lgs 7 Marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa" *"Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, del D. Lgs 7 Marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa"*